

Codice A1610B

D.D. 22 giugno 2020, n. 290

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BOGOGNO (NO)**

**Intervento: Realizzazione di vigneti mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica - omissis Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 290/A1610B/2020**

**DEL 22/06/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BOGOGNO (NO) Intervento: Realizzazione di vigneti mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica – *omissis* Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Sig.ra *omissis* pervenuta dal Comune di BOGOGNO (NO), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che ha previsto, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino al termine del 15.05.2020;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/131/2020A/A1600A*

*Rif. n. 21490/A1610B del 26/02/2020*

*34583/A1610B del 14/04/2020*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: BOGOGNO (NO)  
Intervento: [REDACTED] 31012020-1951-SUAP 1774.  
Realizzazione di vigneti mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione  
morfologica . [REDACTED]  
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di BOGOGNO (NO) in data 26/02/2020, con nota prot. n. 1019 del 26/02/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza – redatta in forma di scheda semplificata ai sensi dell'Accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministero per i Beni e le Attività culturali del 27/06/2007,

visti gli atti integrativi inoltrati dal Comune di Bogogno in data 14/04/2020, con nota prot. 1651,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un vigneto DOC a fini produttivi, con superficie complessiva prevista pari a mq 11290, che per circa 8000 mq si sviluppa sui mappali in oggetto, per cui viene ora richiesta autorizzazione paesaggistica in quanto riconosciuti a tutti gli effetti area boscata in

seguito alla procedura in precedenza espletata ai sensi del D.P.G.R. 23/01/2017-2/R art. 4, finalizzata al preventivo riconoscimento della presenza di aree di coltivazione storica ai fini della realizzazione del vigneto DOC;

dalla documentazione progettuale si evince che per la coltivazione degli areali posti più a settentrione risultano necessari interventi di rimodellamento morfologico del pendio, con scavi e riporti di terreno in sito e formazione di gradini meccanizzabili,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di BOGOGNO (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

visto il parere conclusivo espresso, anche sulla scorta di parere endoprocedimentale del Settore scrivente, dal competente Settore regionale Foreste nell'ambito della menzionata procedura precedentemente avviata ai sensi del D.P.G.R. 23/01/2017-2/R art. 4 ed allegato alla documentazione trasmessa, e preso atto che lo stesso, nel riconoscere la presenza di alcune aree storicamente coltivate a vite, evidenzia la necessità *"che sia posta particolare attenzione a salvaguardare la presenza della fascia boscata e arbustiva nei terreni limitrofi (oggetto della presente istanza di autorizzazione) per un migliore inserimento dell'intervento prospettato nel contesto paesaggistico di elevata naturalità"*,

preso atto peraltro che il richiamato parere prevede – con riferimento alle aree riconosciute oggetto di coltivazione storica - che *"il recupero avvenga senza movimenti terra che eccedano le normali pratiche agronomiche di coltivazione di superfici vitate esistenti"*,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. b) e lett. g) del D.Lgs 42/2004,

considerato che l'area boscata, alternata a limitate porzioni di territorio storicamente coltivate, connota paesaggisticamente l'ambito in questione, pur in parte artificializzato a seguito della realizzazione del limitrofo impianto golfistico,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- dalla trasformazione vengano stralciate le porzioni degli areali posti nel lato a settentrione, laddove è previsto tra l'altro il rimodellamento del terreno, seguendo indicativamente l'andamento legato al previsto cambio di orientamento dei filari, così da conservare all'area boscata presente nei suddetti areali un aspetto il più possibile naturaliforme.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. pro gr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile	Impronta
1	Relazione Tecnica	██████████ 31012020-1951.001.PDF.P7M	df0384d0802663f9e631485cd83b9e5e61357681e5574e40a7e10a9318a4a434
2	Relazione Paesaggistica redatta in forma semplificata	██████████ 31012020-1951.002.PDF.P7M	3c737ebc36263d17f273c826bd699011b79a2d46603c1e58ec7167d012bcd49d
3	Tavola 1 - Cartografie di inquadramento	██████████ -31012020-1951.004.PDF.P7M	44ef5075d0fb43329719bb090af9b75e6ddfed82ee1fd670d04fd0cb901bd5f8
4	Tavola 2 - Rappresentazione plano-altimetrica, uso del suolo e sezioni	██████████ 31012020-1951.005.PDF.P7M	f6b7015d30b55a5e499fe1dabc6039f034e4b937cc1876f6270d50f338f45f1f
5	Relazione Tecnica integrativa	██████████ Relazione-tecnica-integrativa.pdf.P7M	81a5847c3639c2f675fa963f733345e41ab8750a27b4bf46743e8c7d67cdc9f3
6	Documentazione e fotografica integrativa	██████████ Documentazione-Fotografica.pdf.P7M	49dee58774d883e334188bba741941fec152fab26eed155446ac6ab52651b2ab

Il Funzionario Istruttore  
**Arch. Alida Fiandaca**

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero  
per i beni e le attività culturali  
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara,

Regione Piemonte  
Settore Territorio e Paesaggio

e p.c. Al Comune di Bogogno (NO)

Prot. n.

Class 34.43.04/83.1

**OGGETTO:**

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica

DESCRIZIONE: **BOGOGNO - (NO)**

Pratica n. [REDACTED] 31012020-1951-SUAP 1774

Realizzazione di vigneti mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica

DATA RICHIESTA:

data di arrivo richiesta 23/04/2020 – vs. prot. 36415 del 23/04/2020  
protocollo entrata richiesta n. 4515 del 24/04/2020

RICHIEDENTE:

[REDACTED] Privato

PROCEDIMENTO:

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.);  
AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU BENI CULTURALI (Art. 21 D.Lgs 42/2004 e  
s.m.i.)

PROVVEDIMENTO:

PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO:

Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

**TUTELA PAESAGGISTICA:**

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

**TUTELA ARCHEOLOGICA:**

Si rappresenta, pregando di mettere al corrente la D.L., di prestare la massima attenzione ai lavori di scavo, in particolare la rimozione delle ceppaie e le eventuali attività di asportazione del suolo, in ragione dell'ampiezza della superficie interessata dall'intervento. Qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, art. 733 del Codice Penale). È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

I responsabili dell'istruttoria

arch. B. ~~Cerrocchi~~/dott. L. I. Mordegli/NBB



per IL SOPRINTENDENTE ad interim

*Arch. Antonella Ranaldi*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo